



G.A.L. MontagnAppennino S.c. a r.l.

REGIONE TOSCANA “PSR 2014/2020 MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nr. 42/2019 del 02/08/2019

Oggetto:	Bando sottomisura 6.4.3 - Contratto GAL-Beneficiario
-----------------	---

Sono rispettivamente presenti ed assenti e partecipano alla votazione i Consiglieri:

Membro	Espressione	Presente	Assente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Lauri Marina Presidente	Pubblica	X		X		
Bonfanti Andrea Vice P.	Pubblica		X			
Gherardi Aldo	Pubblica	X		X		
Fantini Maurizio	Pubblica		X			
Ceccarelli Marco	Privata	X		X		
Ciniero Giovanni	Privata		X			
Dini Luca	Privata		X			
Focacci Alberto	Privata	X		X		
Signorini Duccio	Privata	X		X		

Per il Collegio sindacale è presente:

Membro	Presente
Cassetta Stefano	X

Regione Toscana PSR 2014/2020 METODO LEADER	
Misura	19
Sottomisura/operazione	6.4.3

PROPONENTE
RTA Stefano Stranieri

ALLEGATI N 1
ALLEGATO A /

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'Art. 2 dello Statuto della società MontagnAppennino scarl;
- Visto gli Art.li 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13;
- Visto gli Art.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13;
- Visto la DGR n. 1381/17 di presa d'atto del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. 7705 C(2017) del 14/11/2017, relativi allegati e s.m.i.;
- Visto la scheda di Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER" PSR 2014-2020 Regione Toscana;
- Visto le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale" approvate nella Conferenza Stato Regioni del 11/02/2016, punto 3.2 "Costi di Investimento Materiali ed Immateriali" e Scheda "Leader e CLLD";
- Visto il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 pubblicato sul suppl. n. 60 al BURT n. 16 del 20/04/2016 di "Approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle Strategie di Sviluppo locale" e relativi allegati;
- Visto il Decreto 65 del 15/06/2018 di ARTEA relativo alle Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento s.m.i.;
- Vista la SISL presentata alla Regione Toscana in risposta al bando approvato con Decreto 1730 del 04/04/2016;
- Visto il Decreto 11311 del 28/10/2016 di riconoscimento come Gal e di ammissibilità della SISL presentata da MontagnAppennino scrl;
- Vista la DGR n. 1243 del 5 dicembre 2016 allegato E che approva la SISL presentata dal GAL MontagnAppennino e pubblicata sul supplemento n 175 parte II del Burt n 48 del 29/11/2017;
- Visto il verbale dell'assemblea dei soci del 25/10/2017 di approvazione del bando operazione 6.4.3;
- Vista la comunicazione di nullaoستا alla pubblicazione del bando operazione 6.4.3 della Regione Toscana n. AOOGRT_0405477_2018-08-24;
- Vista la pubblicazione del bando operazione 6.4.3 agli albi degli Enti locali del territorio eligibile del GAL MontagnAppennino, il comunicato sulle testate giornalistiche locali anche online, la pubblicazione sul Supplemento n. 65 del BURT n. 17 parte III del 24.04.2019, sul sito del GAL MontagnAppennino www.montagnappennino.it e sul portale della Regione Toscana;
- Vista la comunicazione di ARTEA relativa all'Elenco delle domande di aiuto ricevute e protocollate, Bando PSR 2014/2020 operazione 6.4.3 del 04/07/2019 prot. N. 0134984;
- Vista la graduatoria relativa alle domande aiuto presentate sul Bando operazione 6.4.3, pubblicata sul Burt. n. 30 parte III del 24/07/2019, agli albi degli Enti locali del territorio eligibile del GAL MontagnAppennino e sul sito del GAL www.montagnappennino.it
- Visto l'accordo GAL-ARTEA approvato dal CdA del 1 agosto 2018;

Visto e considerato quanto sopra all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di contratto GAL-Beneficiario di cui all'allegato A);

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa Marina Lauri

F.to RTA Stefano Stranieri

ALLEGATO A) Delibera n. 42 CdA del 02/08/2019

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO DI ATTUAZIONE
OPERAZIONE 6.4.3 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali"**

TRA

GAL MONTAGNAPPENNINO (di seguito indicato come GAL), con sede in Borgo a Mozzano, C.F e P. IVA 02422690467, rappresentata dal Legale rappresentante, nato a Il, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del GAL MONTAGNAPPENNINO autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 9 del 21/11/2018, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo con il presente atto

E

Il soggetto beneficiario (di seguito indicata come "Beneficiario") con sede Legale in, via/piazza/località, C.F. e P.I., rappresentata dal/la sig./sig.ra, nato/a a (.....) il, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'impresa, o da persona eventualmente da egli/ella delegata giusta procura che si allega al presente atto;

VISTO

- il verbale di Assemblea del GAL del 25/10/2017 di approvazione del Bando di attuazione operazione 6.4.3 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali – SISL del GAL Montagnappennino, pubblicato sul Burt supplemento n° 65 al BURT n°17 del 24 aprile 2019, PARTE III;
- la delibera del CdA del GAL n. 38 del 16/07/2019 "Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014-2020, operazione 6.4.3 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali del GAL - Approvazione della graduatoria", con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 77 del 15/05/2019 Integrazioni e modifiche e successive modificazioni (di seguito indicate come "Disposizioni comuni");
- la domanda di aiuto n, CUP Artea n, presentata in data, protocollo n del (di seguito indicata come "Domanda");
- lo schema di contratto per l'assegnazione dei contributi approvato con delibera del CdA del GAL n. 42 del 02/08/2019;

PREMESSO CHE

a seguito dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, approvata con delibera del CdA del GAL n. __ del __/__/__.

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

Art.1

Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

I) Individuazione degli investimenti ammessi e assegnazione del contributo

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla suddetta Domanda, gli investimenti Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla suddetta Domanda, gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo contratto

TABELLA Investimenti con indicato anche il contributo assegnato

La quota del contributo assegnato di partecipazione del FEASR è pari a :

Gli investimenti sono ammessi a contributo solo se l'avvio dei lavori o delle attività e le relative spese decorrono dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, avvenuta il, ad eccezione delle spese generali propedeutiche che sono ammissibili anche se effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto.

Per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività", così come previsto nel paragrafo "Periodo di eleggibilità della spesa" delle Disposizioni comuni, si intende la data di inizio delle attività relative all'investimento oppure la data del primo impegno

giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Le modalità di dimostrazione di inizio dell'attività o dei lavori sono espressamente elencate al paragrafo 3.6. "Durata e termini di realizzazione degli interventi" del bando attuativo dell'operazione 6.4.3.

Non sono comunque ammissibili le spese di cui al paragrafo 3.3 "Spese ammissibili/non ammissibili" del bando;

II) AIUTO IN REGIME "DE MINIMIS"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell' Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a €

III) Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono le seguenti prescrizioni aggiuntive:

- _____
- _____

Art. 2

Impegni a carico del beneficiario fino al saldo dei contributi

Successivamente alla stipula del presente Contratto, durante l'attuazione del progetto dell'operazione 6.4.3 e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal bando e dalle Disposizioni comuni, gli impegni essenziali e non essenziali per l'adesione alle misure del PSR della Toscana 2014-2020, della SISEL del GAL Montagnappennino, nonché gli impegni specifici dell'operazione 6.4.3, come sotto riportati, che possono comportare riduzioni e decadenze di cui al successivo all'articolo 13:

I) Impegni essenziali di carattere generale e specifico la cui violazione comporta la risoluzione del contratto

Impegni essenziali generali

a) Possedere, prima del saldo degli aiuti, i seguenti requisiti:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso beneficiari di diritto pubblico);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico). Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
4. nel caso di contributi assegnati in regime "de minimis", non essere beneficiario di altri aiuti concessi in "de minimis", ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il

massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo);

~~5. nel caso di cui al punto precedente, essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare (a qualsiasi titolo) nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea;~~

5. ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2001 (codice antimafia), essere in regola con la certificazione antimafia ~~(con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);~~

- b) possedere i criteri di selezione per i quali è richiesta la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona fra quelle finanziabili;
- c) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- d) rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nel paragrafo 3.6.2 "Termine finale" del bando, salvo la concessione di proroghe;
- e) al momento della presentazione della domanda di pagamento, produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni Comuni;

Impegni essenziali specifici relativi all'operazione 6.4.3

- f) rispettare la localizzazione degli interventi previsti nel territorio delle province di Lucca e di Pistoia di competenza della SISL del GAL MontagnAppennino, così come specificatamente indicato all'Art. 1 punto I del presente atto, e nei termini disciplinati dai paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni Comuni.
- g) non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il bando per l'operazione 6.4.3.
- h) ad attivare, quando indicati nella domanda di aiuto, i tirocini non curriculari nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 32/2002 e dal DPGR n. 47/R/2003 nella consapevolezza che, se in sede istruttoria della domanda di pagamento, risulta una riduzione rispetto a quanto preventivato, il punteggio sarà rimodulato come previsto nel bando;
- i) ad attivare, quando indicati in domanda di aiuto, i tirocini curriculari e percorsi alternanza scuola-lavoro (L. 107/2015) nell'ambito delle specifiche convenzioni previste dagli Istituti scolastici Superiori (registrazione sul portale www.scuolalavoro.registroimprese.it) ed Università;
- j) per i macchinari e attrezzature acquistati deve essere presente la marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria;
- k) ad attivare, quando indicati nella domanda di aiuto, i contratti di fornitura con le imprese agricole, nella consapevolezza che, se in sede istruttoria della domanda di pagamento, risulta una riduzione rispetto a quanto preventivato, il punteggio sarà rimodulato come previsto nel bando;

II) Impegni non essenziali di carattere generale, la cui violazione comporta la riduzione del Contributo **Impegni non essenziali generali**

- a) a realizzare tutti gli investimenti conformemente a quanto previsto nella Domanda e a quanto ammesso a contributo con il presente Contratto, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
- b) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- c) sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni, nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili. Tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente.

III) Impegni non essenziali di carattere generale la cui violazione comporta la sospensione del pagamento del contributo e/o l'applicazione di una sanzione

- a) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento;
- b) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impianti;
- c) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 6 e dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
- d) comunicare l'esecuzione di adattamenti tecnici nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 6 e dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;

- e) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- f) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle Disposizioni comuni;
- g) fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese.
- h) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Cambi di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni, gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- i) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nei casi previsti dal Bando o dalle Disposizioni comuni;
- j) produrre o integrare la documentazione prevista dal Bando e dalle Disposizioni comuni e richiesta all'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
- k) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, nei modi e nei termini di cui al precedente paragrafo "Possesso UTE/UPS" delle suddette Disposizioni Comuni;
- l) garantire il possesso delle particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni;
- m) rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal bando, dalle Disposizioni comuni e dal presente Contratto;

Art. 3

Impegni generali e specifici a carico del beneficiario nella fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito fase ex post) delle Disposizioni comuni sul Beneficiario gravano i seguenti impegni generali e specifici:

Impegni generali

- a) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni comuni;
- b) garantire, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni comuni;
- c) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato;
- d) conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- e) a non richiedere altre agevolazioni pubbliche per gli stessi investimenti/voci di spesa finanziati e oggetto del presente Contratto;
- f) restituire, su comunicazione dell'Ufficio competente per l'istruttoria e/o di ARTEA, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- g) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;
- h) dare preventiva comunicazione all'Ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di assegnazione del contributo, qualora un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso Beneficiario;
- i) dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
- j) rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio e valutazione delle attività aziendali e, qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità, anche al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
- k) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- l) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel Bando, nei Documenti attuativi regionali, nel Contratto per l'assegnazione del contributo e nel verbale di accertamento finale;
- m) garantire il rispetto delle modalità e dei tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi.

Impegni Specifici di sottomisura

- a) non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il bando dell'operazione 6.4.3;

Nel caso di mancato rispetto degli impegni nella fase ex post sopra elencati si applica quanto previsto dall'articolo 14 "Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post".

Art. 4 Decorrenza del Contratto e tempistica

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Contratto è la seguente:

- le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal
- la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili decorre dal
- il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato di avanzamento lavori è il
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Art. 5 Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo del contributo, per un importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio dei lavori o delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nell'articolo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel precedente articolo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale

Art. 6 Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato al precedente articolo 4, tramite sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni Comuni.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate. Fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità del Beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti (adattamenti tecnici) possono essere eseguite senza preventiva richiesta ma devono comunque essere comunicate all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto Artea n. 134/2018 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che vengono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 1 del presente Contratto.

Art. 7

Proroghe ai termini di cui all'articolo 4

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto all'articolo 4 per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento (anticipo/saldo); tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nell'articolo 4.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 4 del presente Contratto.

Art. 8

Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti di cui all'articolo 1 secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese relative agli investimenti di cui all'articolo 1 devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Art. 9

Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato Avanzamento Lavori – SAL), nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Art. 10

Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Contratto per l'assegnazione dei contributi e il recupero delle somme eventualmente già erogate maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i relativi giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Contratto per l'assegnazione del contributo, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni. Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto ai fini della loro ammissibilità nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni. La mancata presentazione nei termini indicati dall'istruttore della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, comporta l'applicazione di sanzioni o revoche disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del decreto Artea n.134/2018.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo 5-6-14 "Correzione degli errori palesi" dalle Disposizioni comuni, deve pervenire agli uffici competenti all'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'art. 63 del Reg. (UE) n.809 del 2014, se l'importo cui il Beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente contratto supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, come meglio dettagliato dalle Disposizioni comuni. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il Beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'ufficio competente per l'istruttoria accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, ARTEA procede all'autorizzazione e alla liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

Art. 11

Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni Comuni per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di gestione e o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Art. 12

Cambio titolarità del Beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale autorizzazione al cambio di titolarità del Beneficiario comporta la sottoscrizione del presente Contratto da parte del subentrante.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni definite dal Decreto Artea n.134/2018 e successive modificazioni.

Art. 13

Riduzioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Riferimento articolo 2, Punto I:

Il mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, punto I, lettere a), b), c), d) e) f) e g) costituisce inadempimento contrattuale. In tali casi, l'Ufficio competente per l'istruttoria, verificato l'inadempimento, provvede alla revoca dell'aiuto concesso, con recupero delle eventuali somme erogate maggiorate degli interessi pari al tasso legale, ad esclusione dei casi di seguito riportati:

- nel caso di violazione dell'impegno di cui all'articolo 2, punto I, lettera a) punto 1 (regolarità contributiva), il mancato rispetto comporta gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (cosiddetta "compensazione");

- nel caso di violazione dell'impegno di cui all'articolo 2, punto I, lettera a) punto 4 ("de minimis"), il mancato rispetto comporta la riduzione dell'importo del contributo fino al raggiungimento del massimale ammissibile;

- nel caso di violazione dell'impegno di cui all'articolo 2, punto I, lettera d) (termini per la presentazione della domanda di pagamento) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 10;

- nel caso di violazione dell'impegno di cui all'articolo 2, punto I, lettera a) punto 2 (ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016) è prevista la sospensione dei pagamenti. La sospensione dei pagamenti permane fino alla definizione del procedimento penale; in caso di condanna il contributo è revocato.

- nel caso di violazione di cui all'articolo 2, punto I, lettera a) punto 5 (aiuti illegali), il mancato rispetto comporta la sospensione del pagamento fino alla restituzione dell'importo indebitamente percepito.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, punto I, lettere f) e g), la relativa spesa (totale o parziale) è inammissibile a pagamento. Il contributo viene conseguentemente ridotto di pari importo e vengono applicate le sanzioni eventualmente previste dal Decreto Artea n.134/2018. Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Riferimento art. 2, Punto II:

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, punto II, la relativa spesa (totale o parziale) è inammissibile a pagamento. Il contributo viene conseguentemente ridotto di pari importo e vengono applicate le sanzioni eventualmente previste dal Decreto Artea n.134/2018. Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Riferimento art. 2, Punto III:

Nel caso di mancato rispetto di tutti gli impegni indicati all'articolo 2 punto III, l'Ufficio competente per l'istruttoria diffida il beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste dal Decreto Artea n.134/2018. In caso di mancata ottemperanza entro il termine di 30 giorni, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede alla revoca del contributo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di Giunta regionale. In caso di revoca, ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Art. 14

Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 3, l'Ufficio competente alle istruttorie (e/o ARTEA) diffida il beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste dal Decreto Artea n.134/2018. In caso di mancata ottemperanza, entro il termine di 30 giorni, l'ufficio competente all'istruttoria provvede alla revoca del contributo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di giunta regionale. In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi leali.

Art. 15

Tattamento dati personali

Il beneficiario conferma di avere ricevuto sia da ARTEA, sia dal GAL piena e completa informativa sui rispettivi trattamenti dei dati personali di cui alla normativa nazionale e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo in ordine al conferimento dei propri dati personali.

I dati forniti al GAL saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo/finanziamento/agevolazione in conformità al GDPR.

- Ai sensi dell'art. 13 del citato GDPR si forniscono le seguenti informazioni:
- i dati forniti sono trattati dal GAL, per le finalità previste dal presente Contratto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso il GAL, e sul sito internet del GAL, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- titolare del trattamento è il GAL;
- responsabili esterni del trattamento sono l'Agenzia della Regione Toscana ARTEA e la Regione Toscana;

In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli art. 15/21 del GDPR.

Art. 16

Liberatoria

Il Beneficiario esonera il GAL da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati nell'esecuzione degli investimenti e nell'utilizzo degli stessi oggetto del presente Contratto.

Art. 17

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti condizioni, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di **Lucca**, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 18
Registrazione

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.04.1986 a cura e spese della parte richiedente.

Art. 19
Periodo di efficacia del Contratto

Il presente contratto è efficace dalla data della sottoscrizione (o in caso di invio dalla data del protocollo di ricezione da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria del contratto sottoscritto, così come previsto al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni) fino alla conclusione del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni.

Art. 20
Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Contratto può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Contratto.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il Beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il Beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni definite dal Decreto ARTEA 134/2018.

Art. 21
Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli, le nuove disposizioni. In tal caso il Contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL GAL

.....

FIRMA DEL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE

.....

Clausola di accettazione

della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Decisione G.R.T. n. 4 del 25/10/2016

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, sono sospesi i pagamenti, fino alla definizione del procedimento penale, quando risultano a carico del Beneficiario procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati gravi in materia di lavoro, elencati al punto 2.2 del precedente art. 2 "Impegni a carico del beneficiario fino al saldo dei contributi" o quando il richiedente ha riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi.

FIRMA DEL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE

.....